



COMUNICATO STAMPA n. 17/24


Lussemburgo, 25 gennaio 2024

Sentenza della Corte nella causa C-344/22 | Audi (Supporto per l'emblema sulla griglia per radiatori)

Marchio dell'Unione europea: un costruttore di autoveicoli può vietare l'uso di un segno identico o simile al marchio di cui è titolare per pezzi di ricambio

Così è nel caso in cui il pezzo di ricambio includa un elemento progettato per il fissaggio dell'emblema di tale costruttore e la cui forma è simile o identica a tale marchio

Il costruttore di autoveicoli Audi è titolare del seguente marchio figurativo dell'Unione europea:



registrato, tra l'altro per veicoli, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli.

Tale marchio è riprodotto e utilizzato come emblema della Audi. Un commerciante polacco offre in vendita, pubblicizzandole sul proprio sito Internet, griglie per radiatori non originali, adattate per vecchi modelli di autoveicoli Audi. Tali griglie includono un elemento la cui forma è simile o identica a tale marchio e che è progettato per il fissaggio dell'emblema della Audi.

La Audi ha avviato un procedimento giudiziario contro tale commerciante. Essa chiede gli venga vietato di commercializzare griglie per radiatori non originali recanti un segno identico o simile al marchio AUDI. Investito di tale domanda, il giudice polacco vuole stabilire la portata della tutela conferita da tale marchio. Esso si è rivolto alla Corte di giustizia al fine di stabilire se la commercializzazione di pezzi di ricambio di autoveicoli, come le griglie per radiatori, costituisca, secondo il diritto dell'Unione¹, un «uso di un segno nel commercio» tale da pregiudicare le funzioni del marchio AUDI. Esso si interroga anche sulla questione se il titolare di detto marchio possa vietare a un terzo detto uso.

Nella sua sentenza, **la Corte risponde in modo affermativo**. Essa rileva, innanzitutto, che la clausola di riparazione prevista per i disegni e modelli comunitari non è applicabile². Essa nota, poi, che, nella specie, le griglie per radiatori non provengono dal titolare del marchio AUDI e sono immesse in commercio senza il suo consenso. Orbene, l'elemento progettato per il fissaggio dell'emblema della Audi vi è integrato al fine della commercializzazione delle griglie da parte del terzo. Esso è visibile per il pubblico che desidera acquistare un tale pezzo di ricambio. Ciò potrebbe costituire **un collegamento materiale tra il pezzo di ricambio di cui trattasi e il titolare del marchio AUDI**. Di conseguenza, un siffatto uso **può pregiudicare le funzioni del marchio consistenti, in particolare, nel garantire la provenienza o la qualità del prodotto**.

La Corte lascia al giudice nazionale il compito di verificare, da un lato, se l'elemento della griglia per radiatori di cui trattasi sia identico o simile al marchio AUDI e, dall'altro, se la griglia per radiatori sia identica o simile a uno o più prodotti per i quali tale marchio è registrato. Tuttavia, qualora il giudice nazionale ritenga che il marchio AUDI sia

notorio nell'Unione, il suo titolare dovrà beneficiare, a talune condizioni, di una tutela rafforzata. In tal caso, poco importa che le griglie per radiatori di cui trattasi e i prodotti per i quali il marchio è registrato siano identici, simili o diversi.

La Corte conferma, inoltre, che, qualora la scelta della forma dell'elemento progettato per il fissaggio dell'emblema del costruttore di autoveicoli sia guidata dalla **volontà di commercializzare una griglia per radiatori che assomigli nel modo più fedele possibile alla griglia per radiatori originale**, il diritto dell'Unione non limita il diritto esclusivo di tale costruttore titolare del marchio di vietare l'uso in commercio di un segno identico o simile³.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ [Regolamento \(UE\) 2017/1001](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, sul marchio dell'Unione europea.

² Un segno protetto in quanto marchio dell'Unione europea può anche essere, in determinate circostanze, protetto in quanto disegno o modello comunitario. La clausola cosiddetta «di riparazione» prevista dal [regolamento n. 6/2002](#) del Consiglio, del 12 dicembre 2001, sui disegni o modelli comunitari, apporta determinate limitazioni alla tutela conferita dai disegni o modelli. Tuttavia, secondo la Corte, tale clausola lascia impregiudicate le disposizioni del diritto dell'Unione relative ai marchi e non contiene alcuna deroga alla normativa dell'Unione in materia di marchi.

³ Tale ipotesi non può, segnatamente, essere assimilata all'uso del marchio per contraddistinguere la destinazione di un prodotto come accessorio o pezzo di ricambio.